

**DETERMINA DEL DIRETTORE
DELLA AREA VASTA N. 2
N. 727/AV2 DEL 16/05/2017**

Oggetto: Corte d'Appello di Ancona - sentenza n. 345/2017 causa civile iscritta al RG n. 1181/2011. Adempimenti conseguenti

**IL DIRETTORE
DELLA AREA VASTA N. 2**

- -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato.

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto.

VISTE la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: "L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale", la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: "DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d'atto e conseguenti determinazioni" e la Determina DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad oggetto: "Insediamento dell'Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell'Area Vasta 2".

VISTA l'attestazione del Dirigente U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Dare atto della sentenza n. 345/2017 della Corte d'Appello di Ancona pronunciata nella causa civile iscritta al RG n. 1181/2011 tra ASUR Marche e la sig.ra C.P., in proprio e quale esercente la potestà sul minore T.M. (le cui identità sono specificate in atti per garantirne la riservatezza), per le motivazioni espresse in narrativa.
3. Ottemperare a quanto nella stessa disposto in ordine:
 - a) alla rifusione in favore della sig.ra C.P. delle spese del giudizio di appello quantificate in complessivi € 6.780,00 e, conseguentemente, liquidare e pagare alla interessata detto importo cui devono essere aggiunti gli oneri e gli accessori di legge per un totale di **€ 9.892,83**;
 - b) alle competenze dell'Avv. Alessandro Serra, legale dell'ASUR, che rimangono a carico dell'Amministrazione seguendo il criterio della soccombenza e, conseguentemente, liquidare e pagare l'importo complessivo di **€ 8.761,60** (comprensivo degli oneri e accessori di legge).
4. Dare atto che le suddette spese legali gravano sul bilancio aziendale, per le motivazioni espresse in narrativa qui integralmente richiamate, e vengono imputate al conto n. 0521030301 del BEP ASUR – sezionale AV2 anno 2017.

5. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.
6. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

IL DIRETTORE AREA VASTA 2
Ing. Maurizio Bevilacqua

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE:

I sottoscritti, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, attestano che dall'adozione del presente atto derivano oneri economici a carico del bilancio aziendale per gli importi omnicomprensivi di € 9.892,83 e € 8.761,6, imputati al conto economico n. 0521030301 del BEP ASUR – sezionale AV2 anno 2017.

Servizio Controllo di Gestione
Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa M. Letizia Paris

U.O. Bilancio
Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Antonella Casaccia

La presente determina consta di n° 4 pagine di cui n° / pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O.C. SEGRETERIA di DIREZIONE

Nel 2007 gli eredi del sig. T.U. (le cui le cui identità sono specificate in atti per garantirne la riservatezza) convenivano davanti al Tribunale Civile di Ancona – sez. distaccata di Fabriano l'ASUR Marche perché ritenevano che la morte, nel 2003, del proprio congiunto fosse avvenuta per responsabilità dei sanitari dell'Ospedale di Fabriano in occasione dei fatti per cui è causa.

Nel 2011, con sentenza contumaciale n. 206 (in quanto l'ASUR non si è costituita in giudizio per *mala gestio* del caso da parte della Compagnia Assicuratrice), il Giudice Unico Monocratico del Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Fabriano, ha riconosciuto la responsabilità dei sanitari del nosocomio fabrianese a titolo omissivo colposo nella causazione del decesso del paziente, condannando questa Amministrazione al risarcimento, in favore degli eredi, del danno complessivo dai medesimi subito per la perdita del congiunto, oltre alla refusione delle spese processuali.

L'ASUR Marche ha ritenuto doveroso impugnare, davanti alla Corte di Appello di Ancona, detta sentenza non condividendo le motivazioni addotte dal Giudice di primo grado, anche in ragione del consistente valore economico del risarcimento, conferendo con determina DG n. 971/2011 all'Avv. Alessandro Serra del foro di Ancona espresso mandato per la rappresentanza e difesa.

Con sentenza n. 345/2017 la Corte d'Appello di Ancona ha rigettato l'appello proposto da questa Amministrazione e, per l'effetto, ha confermato la sentenza gravata.

E' opportuno precisare che è pendente davanti alla Corte d'Appello di Ancona la causa civile intentata da ASUR nei confronti della Generali Italia spa, che all'epoca garantiva dai rischi per la RCT la ex ZT 6 di Fabriano, perché venga accertato l'inadempimento contrattuale per "*mala gestio*" rispetto al contenzioso di responsabilità professionale in questione, conclusosi con la ridetta sentenza n. 345/2017 e, conseguentemente, perché la Compagnia Assicuratrice sia condannata a manlevare e garantire l'Amministrazione procedente da ogni conseguenza pregiudizievole connessa, conformemente alla polizza assicurativa allora vigente.

Nel frattempo, atteso che la sentenza n. 345/2017 più volte citata ha anche condannato l'ASUR a rifondere in favore della sig.ra C.P., in proprio e in qualità di esercente la potestà sul figlio minore T.M., le spese del giudizio di appello liquidate in complessivi € 6.780,00 oltre agli oneri e accessori di legge, si ritiene di disporre con il presente atto il pagamento di tali somme all'interessata. Rimangono a carico di Asur anche le spese legali del proprio difensore, Avv. Serra, seguendo il criterio della soccombenza, nell'importo stabilito con la determina di incarico n. 971/2011. Tali spese saranno comunque aggiunte, con richiesta di recupero, a quelle già quantificate nell'ambito del contenzioso contro la Compagnia Assicuratrice.

In esito a quanto premesso, nelle more della conclusione della causa pendente contro l'Assicurazione, come sopra specificato, e nella denegata ipotesi di soccombenza, l'onere delle spese legali di seguito quantificate gravano sul bilancio aziendale con imputazione nel conto economico n. 0521030301 del BEP ASUR – sezionale AV2 anno 2017:

- ✓ € 9.892,83 (€ 6.780,00 sorte + accessori e oneri di legge) in favore della sig.ra C.P., in proprio e quale esercente la potestà sul figlio minore;
- ✓ € 8.761,60 (€ 5.000,00 sorte + accessori e oneri di legge) in favore dell'Avv. Alessandro Serra.

Per quanto sopra esposto, si propone l'adozione della seguente

DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 2

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Dare atto della sentenza n. 345/2017 della Corte d'Appello di Ancona pronunciata nella causa civile iscritta al RG n. 1181/2011 tra ASUR Marche e la sig.ra C.P., in proprio e quale esercente la potestà sul minore T.M. (le cui identità sono specificate in atti per garantirne la riservatezza), per le motivazioni espresse in narrativa.
3. Ottemperare a quanto nella stessa disposto in ordine:
 - a) alla rifusione in favore della sig.ra C.P. delle spese del giudizio di appello quantificate in complessivi € 6.780,00 e, conseguentemente, liquidare e pagare alla interessata detto importo cui devono essere aggiunti gli oneri e gli accessori di legge per un totale di **€ 9.892,83**;
 - b) alle competenze dell'Avv. Alessandro Serra, legale dell'ASUR, che rimangono a carico dell'Amministrazione seguendo il criterio della soccombenza e, conseguentemente, liquidare e pagare l'importo complessivo di **€ 8.761,60** (comprensivo degli oneri e accessori di legge).
4. Dare atto che le suddette spese legali gravano sul bilancio aziendale, per le motivazioni espresse in narrativa qui integralmente richiamate, e vengono imputate al conto n. 0521030301 del BEP ASUR – sezionale AV2 anno 2017.
5. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.
6. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

Il Responsabile del Procedimento
Dr.ssa Maria Silvia Pesciarelli

Il Dirigente
Dr. Gabriele Colombo

**- ALLEGATI -
N.N.**